



CORTE DEI CONTI

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER IL PIEMONTE

Spett.le. Sig. Sindaco del
Comune di Domodossola (VB)

All'Organo di revisione del
Comune di Domodossola (VB)

Oggetto: relazione sui rendiconti 2021-2022 (art. 1, commi 166 e segg., l. 23 dicembre 2005, n. 266).

In relazione all'istruttoria svolta sui rendiconti dell'esercizio 2021 e 2022, si prende atto della comunicazione inviata alla Sezione, formulando le seguenti osservazioni.

Si invita a prestare particolare attenzione alla gestione dei residui attivi.

La presenza di residui attivi vetusti e di dubbia esigibilità rappresenta una criticità contabile suscettibile di condizionare gli equilibri di bilancio.

Si rammenta quanto previsto dal paragrafo 9.1 dell'allegato 4/2, D.Lgs. n. 118/2011, il quale, dispone come *“Trascorsi tre anni dalla scadenza di un credito di dubbia e difficile esazione non riscosso, il responsabile del servizio competente alla gestione dell'entrata valuta l'opportunità di operare lo stralcio di tale credito dal conto del bilancio, riducendo di pari importo il fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione. In tale occasione, ai fini della contabilità economico patrimoniale, il responsabile finanziario valuta la necessità di adeguare il fondo svalutazione crediti accantonato in contabilità economico patrimoniale (che pertanto può presentare un importo maggiore della quota accantonata nel risultato di amministrazione) e di riclassificare il credito nello stato patrimoniale”*.

Si rammenta, inoltre, che l'art. 11, comma 6, lett. e), D.Lgs. 118/2011 impone di esplicitare nella relazione sulla gestione, allegata al rendiconto, le ragioni della persistenza dei residui con anzianità superiore ai cinque anni e di maggiore consistenza, e motivando la fondatezza degli stessi.

La circostanza che siano in corso procedure di recupero non esime l'Ente dal valutare l'effettiva esigibilità dei residui. Si richiama, in proposito quanto affermato nella Deliberazione n. 144/2023/PAR Corte conti, sez. contr. Marche, con la quale viene evidenziato che: *“[..]non solo facoltà ma, addirittura, dovere dell'ente valutare, in ragione delle specifiche circostanze del caso concreto, l'opportunità di mantenere o cancellare dal conto del bilancio residui attivi di dubbia o difficile esigibilità di anzianità ultratriennale (e debitamente*



CORTE DEI CONTI



CORTE DEI CONTI

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER IL PIEMONTE

svalutati mediante congruo accantonamento al FCDE) anche qualora non si siano ancora formalmente concluse o esaurite le già avviate procedure giudiziali o stragiudiziali di esecuzione coattiva o non sia stata ancora comunicata dall'agente della riscossione la formale dichiarazione di inesigibilità del credito [..]

In altri termini, ai fini dello stralcio o del mantenimento nel conto del bilancio, l'esigibilità del residuo va valutata non in astratto (in termini di giuridica fondatezza della pretesa creditoria), ma in concreto (quale effettiva capacità di ottenerne il pagamento da parte del debitore), mantenendo nel conto dei residui soltanto quei crediti la cui riscossione possa essere prevista con un "ragionevole grado di certezza", onde garantire la genuina rappresentazione del risultato di amministrazione (Corte conti, sez. contr. Emilia-Romagna, del. n. 39/2023/PRSP; Corte conti, sez. contr. Lazio, del. n. 28/2022/PRSP; Corte conti, sez. contr. Liguria, del. n. 94/2020/PRSP; Corte conti, sez. contr. Piemonte, del. n. 68/2019/PRSP.

Va infine richiamata l'ulteriore disposizione contenuta nell'art. 11, comma 6, lett. e), D.Lgs. 118/2011, ai sensi del quale la relazione sulla gestione, allegata al rendiconto, deve illustrare "le ragioni della persistenza dei residui con anzianità superiore ai cinque anni e di maggiore consistenza, nonché sulla fondatezza degli stessi". Tale norma sta chiaramente a significare che, per il mantenimento in bilancio di un residuo attivo ultraquinquennale non è sufficiente l'assenza di ragioni per la sua cancellazione, essendo invece necessaria l'esigenza di idonee giustificazioni per il suo mantenimento. E tanto più remoto è l'esercizio di provenienza del residuo, tanto più solide, ragionevoli e stringenti dovranno essere le motivazioni addotte per poterlo mantenere in bilancio, nel senso cioè che l'onere motivazionale si fa via via sempre più aggravato all'aumentare dell'anzianità del residuo stesso, onde evitare che tale mantenimento possa offrire una copertura meramente fittizia della spesa".

Considerato che è stata rilevata l'esistenza di residui passivi datati, anche tra le spese correnti, si invita, inoltre, a verificare che i debiti iscritti tra i residui passivi siano esistenti ed esigibili e, nel caso in cui ricorrano le predette condizioni, si invita a effettuare i dovuti pagamenti.

Su tali profili ci si riserva di effettuare approfondimenti in occasione dell'esame dei prossimi rendiconti.

Si inviano distinti saluti

Il Magistrato Istruttore

Dott.ssa Maria Di Vita



CORTE DEI CONTI